



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 107 del 23/09/2003**

COMUNE DI CANDELA (Foggia)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 184 del 30.09.92

### TITOLO I

#### PRINCIPI GENERALI

##### Art. 1

#### IL COMUNE

1. Il Comune di Candela è Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. E' titolare di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonchè impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Esercita, oltre alle funzioni proprie, quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
4. Svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
5. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
6. Il Comune rappresenta la comunità di Candela nei rapporti con lo Stato, con la Regione Puglia, con la Provincia di Foggia e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della Comunità internazionale.

##### Art. 2

#### TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il Comune di Candela confina ad est con Ascoli Satriano, a sud con Melfi e parte di Rocchetta S. Antonio, ad ovest con Sant'Agata di Puglia, parte di Deliceto e parte di Rocchetta S. Antonio, a nord con Ascoli Satriano e parte di Deliceto.
2. La Residenza Municipale è sita in Piazza Aldo Moro e presso di essa si riuniscono la Giunta Municipale ed il Consiglio Comunale, salvo esigenze particolari che possono vedere gli organi riuniti in altra sede, sempre del territorio comunale.
3. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con L.R., a condizione che la interessata esprima la propria volontà mediante referendum consultivo.

##### Art. 3

## FINALITA' E COMPITI

1. Al Comune competono tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ivi residente ed il territorio comunale, precisamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, salvo quando non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla Legge Statale o Regionale.
2. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione alle scelte politiche ed alla attività amministrativa.
3. Il Comune considera il turismo una componente essenziale dello sviluppo economico e sociale del suo territorio.
4. Cura la valorizzazione delle zone paesaggistiche, dei centri artistici e delle zone montane.
5. Promuove il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici ed alberghieri.
6. Il Comune individua nel fenomeno dell'emigrazione di massa un elemento che condiziona pesantemente lo sviluppo civile della comunità. Cura, nel quadro della programmazione, il superamento delle condizioni di bisogno che la determinano.
7. Promuove le iniziative necessarie, nell'ambito delle proprie competenze, nell'intento di ridurre al massimo il fenomeno.
8. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
  - a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
  - b) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
  - c) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
  - d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
  - e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
  - f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
  - g) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, anche attraverso il sostegno di forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali;
  - h) promozione di ogni forma di sicurezza sociale in favore delle persone bisognose, in stato di emarginazione nonché degli anziani in favore dei quali assicura forme di assistenza domiciliare integrata

## Art. 4

### PROGRAMMAZIONE

### E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della pro
2. grammazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti nel suo territorio.
3. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la provincia di Foggia, con la Regione Puglia e la Comunità Montana dei Monti dauni meridionali.
4. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, con particolare riferimento alla tutela della maternità e della prima infanzia.

5. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
6. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
7. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate con legge, la quale regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
8. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

#### Art. 5

##### ALBO PRETORIO

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Stato e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

#### Art. 6

##### STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome "Comune di Candela" e con lo stemma coronato che rappresenta la figura naturale - animale di un'aquila dorata con le ali semiaperte, reggentesi sulla zampa sinistra e stringente nell'artiglio un manipolo di spighe di grano; la zampa destra, sollevata di lato quasi ad angolo retto, regge diritta nell'artiglio una fiaccola accesa tanto da sembrare di imprimere a tutto il corpo la posizione di passante con lo sguardo, invece, rivoltato.

Tutta la figura di cui sopra poggia su uno sfondo o campo di smalto azzurro circoscritto da uno scudo sagomato con sottile bordura.

Lo scudo, a sua volta, è sormontato da una corona turrata di città, formata da un cerchio visibilmente aperto dal di sotto, con una porta centrale visibile nel muro; sopra questo una cordonata sostiene cinque torri merlate (visibili) riunite da quattro cortine di mura, pure merlate.

La base dello scudo è ornata da un nastro annodato al centro a fiocco, in modo da formare due cocche con i relativi due lembi svolazzanti verso il basso e appoggiati alla base di due ramoscelli passanti ed incrociantisi nell'annodatura e salenti, a loro volta, lungo i lati dello scudo. Quello alla destra dello scudo stesso raffigura un ramoscello di alloro, quello alla sinistra, uno di quercia.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

## TITOLO II

### ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

### E DIRITTI DEI CITTADINI

#### CAPO I

##### PARTECIPAZIONE

#### Art. 7

##### PARTECIPAZIONI

1. Il Comune favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini al fine di individuare le soluzioni migliori ai problemi della comunità, e pertanto:
  - a) assicura a tutti i cittadini il diritto all'informazione ed all'accesso ai provvedimenti amministrativi (Regolamento);
  - b) garantisce la partecipazione degli interessati nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive;
  - c) valorizza le libere forme associative;
  - d) promuove gli organismi di partecipazione.

## Art. 8

### INFORMAZIONI DEI CITTADINI

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all'Albo Pretorio, in luogo facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del Palazzo comunale e, su indicazione del Sindaco, in appositi spazi a ciò destinati, situati in vie e piazze che dal Sindaco medesimo, con proprio atto, saranno individuati.
3. L'affissione viene curata dal Segretario comunale che si avvale dell'ausilio di un dipendente comunale e, su attestazioni di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti ed associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel Regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.
7. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
8. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
9. La consultazione degli atti di cui al comma 7, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei termini stabiliti da apposito regolamento.
10. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
11. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
12. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

## Art. 9

### ISTANZE

1. Chiunque, singolo od associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.

## Art. 10

## FORME E SOGGETTI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune, per meglio tutelare e garantire gli interessi collettivi, assicura la partecipazione di tutti i cittadini alle attività politiche ed amministrative dell'Ente.
2. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, formati esclusivamente dal corpo elettorale, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale, all'approvazione dei piani commerciali e del traffico, nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento.
3. Il Comune incentiva la partecipazione alla vita amministrativa dell'Ente, favorendo l'attività di associazione e comitati operanti sul proprio territorio, ai quali è consentito l'accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni ed osservazioni utili alla formazione di programmi di intervento pubblico ed alla soluzione di problemi amministrativi.

## CAPO II

### MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

#### Art. 11

##### CONSULTAZIONI

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

#### Art. 12

##### PETIZIONI

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro dieci giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno cento persone l'organo competente deve pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno duecento persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del consiglio comunale, da convocarsi entro venti giorni.

#### Art. 13

##### PROPOSTE

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore 200 avanzi al Sindaco proposte per

l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il